COMUNE DI CHIALAMBERTO

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA

Reg. Ord. n. 9/2013

Taglio di piante radicate nell'alveo e sulle sponde del torrente Missirola e rimozione del materiale legnoso.

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004;

Visto il D.P.R. n. 139 del 9/7/2010;

Vista la D.G.R. 26/5/2008 n. 38-8849;

Considerato che lungo il torrente Missirola, nel tratto tra le "Cascate Giuseppine" e la confluenza nel torrente Stura, sono presenti piante, in stato deperente, sradicate, stroncate o inclinate la cui caduta potrebbe ostruire l'alveo, impedendo il regolare deflusso delle acque;

Atteso che lungo i suddetti tratti è pertanto necessario procedere al taglio delle piante sopraindicate;

Dato atto che tali opere sono urgenti ed indifferibili, e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, in quanto l'intervento determinerà, per un periodo variante da 5 a 10 anni, una situazione di maggiore sicurezza, anche in caso di eventi meteorici di particolare intensità, e la limitazione del trasporto a valle del materiale legnoso, riducendo inoltre il rischio di danno alle strutture ed infrastrutture esistenti;

Sentito il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche della Regione Piemonte, Ufficio Territoriale di Torino;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente portare a conoscenza dei proprietari dei terreni in alveo e confinanti con i corsi d'acqua interessati dagli interventi, della necessità di provvedere al taglio e allo sgombero della vegetazione sopraindicata presente in alveo e sulle sponde;

Visto l'art. 54 del D. Lgs: n. 267/2000;

O R D I N A

A tutti i proprietari dei terreni in alveo o confinanti con i corsi d'acqua sopracitati, di provvedere direttamente entro il giorno **16 GIUGNO 2013,** ad eseguire il taglio e lo sgombero delle piante, in stato deperente, sradicate, stroncate o inclinate la cui caduta potrebbe ostruire l'alveo, impedendo il regolare deflusso delle acque.

Nel caso di inerzia dei proprietari, alla esecuzione dei lavori stessi provvederà direttamente la Regione Piemonte ed il materiale legnoso ricavato verrà accatastato in luogo di sicurezza e lasciato a disposizione dei proprietari, i quali dovranno provvedere alla rimozione entro e non oltre 30 giorni dalla fine dei lavori, di cui verrà data apposita comunicazione mediante avviso;

Trascorso tale periodo il Comune potrà disporre del materiale legnoso accatastato in zona di sicurezza, senza che venga corrisposto alcun indennizzo od altro compenso per il legname eventualmente alienato.

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio ed in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione o notifica.

Chialamberto li 17/05/2013

COMUNE DI CHIALAMBERTO - PROV. DI TORINO

IL SINDACO
(Giuseppe Drò)